



Modelli per il Consenso informato ai trattamenti di sostegno alle funzioni vitali e del fine vita

Elisabetta Masturzo¹, Marina Di Vincenzo², Gaetano Elli¹

1. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
2. Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Università Politecnica delle Marche

INTRODUZIONE

Con la **Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"**, le strutture sanitarie sono tenute dotarsi di strumenti e mezzi materiali efficaci a garantire l'esercizio dei tre diritti fondamentali della persona anche in caso di incapacità di agire, ad esempio, per compromissione temporanea o permanente dello stato di coscienza in costanza di ricovero: l'autodeterminazione, l'invulnerabilità della persona umana come "libertà della persona di disporre del proprio corpo" e il diritto costituzionale alla salute.

Tali diritti possono essere esercitati tramite l'espressione della propria volontà non solo in concomitanza di un ricovero o di un trattamento sanitario, ma anche prima di un episodio di ospedalizzazione, presso il proprio comune di residenza o un notaio attraverso le **Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)**.

Quanto alle modalità di espressione del consenso in ambito sanitario che, in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico, viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nondimeno la struttura dovrà tenere conto delle volontà espresse prima del ricovero anche in mancanza di una Banca dati centrale destinata alla registrazione delle DAT a cui attingere e di un raccordo informativo con i comuni di residenza, soprattutto se differenti da quello della circoscrizione ospedaliera.

CONTENUTI

Si sottopongono ad un confronto dialettico aperto alle direzioni sanitarie i seguenti modelli:

Informativa all'utenza;

Consenso informato alla comunicazione di informazioni sanitarie; Consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno alle funzioni vitali e nella fase finale della vita.

Tali modelli mettono in condizione la struttura e i professionisti di conoscere le volontà espresse sia prima, sia all'apertura del ricovero e l'eventuale designazione da parte dell'avente diritto di un fiduciario per la delega decisionale in sua vece. Danno conto anche della avvenuta deposizione delle DAT presso il comune di residenza o un notaio attraverso scrittura privata e della data e del riferimento di atto.

Uno dei modelli viene contestualizzato alla circostanza dei trattamenti sanitari di sostegno alle funzioni vitali e della fase finale della vita sia nella piena coscienza, sia per la fattispecie di un improvviso precipitare in stato di incoscienza durante il ricovero: respirazione meccanica, anche invasiva; nutrizione e/o idratazione artificiale; sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore.

Si tratta di strumenti materia di un confronto continuo con la comunità professionale destinata a utilizzarli nell'ambito oncologico, delle cure palliative, della geriatria e della rianimazione e terapia intensiva.

Ciò anche al fine della piena interiorizzazione del sistema valoriale sotteso e dell'inversione di paradigma rispetto ad un approccio paternalistico tradizionalmente esercitato dal medico sebbene nella forma subliminale o simbolica del "buon padre di famiglia" derivata dal lessico giuridico.

CONCLUSIONI

In assenza della possibilità di ricorrere alla registrazione nel fascicolo sanitario elettronico (tessera sanitaria), ci si dota di strumenti imperfetti, ma in grado di garantire e preservare la pienezza dei propri diritti e della propria dignità in quanto persone e cittadini anche nello status eccezionale di malati e pazienti e all'interno di una istituzione che può essere percepita in condizione di fragilità come sovrachianta. Si ristabilisce dunque un rapporto di parità e di reciprocità tra l'individuo, il sanitario e la struttura. Al contempo si fornisce uno strumento di garanzia sia al professionista nell'ambito del patto di cura con il paziente, sia alla struttura sanitaria nell'ambito del contratto di cura utile anche agli effetti di eventuali ricadute in termini di responsabilità professionale.

INFORMATIVA

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata, fermo che nel caso rappresentativo previsto dalla legge.

Viene richiamato il concetto dei principi di cui agli artt. 13 e 32 della Costituzione e di cui agli artt. 1 (Diritti umani), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La relazione di stato di salute del paziente e medico trova il suo presupposto in atto fondato nel consenso informato nel quale si riconosce l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.

Nella relazione di stato vengono indicati, al paziente la decisione, anche i suoi familiari, o il parte dell'Unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, opportuno e comprensibile.

Viene infine sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quella di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricata di ricevere le informazioni in sua vece.

Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.

Quanto alle modalità di espressione del consenso che, in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico, viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettarla quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario iniziato dal medico per la sua patologia o negli atti del trattamento stesso, nonché quello di ricevere in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la rinuncia sempre l'interruzione del trattamento, sempre la riacquisto e l'attuazione antifatica.

L'interruzione, la rinuncia e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà.

Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono compromettere l'assistenza terapeutica. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'accesso alle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizione per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico propongono al paziente e, se quest'ultimo, ai suoi familiari, la conseguenza di tale decisione e la possibilità alternativa e promette ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalorando dei servizi di assistenza psicologica.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare a riceverlo in conseguenza di quanto stabilito e esente da ogni responsabilità civile o penale in ogni caso il paziente non debba subire trattamenti sanitari contrastanti a quelle di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali.

La Legge affronta il tema della terapia del dolore, del diritto di ostensione ingombrante nelle cure e della dignità nella fase finale della vita.

Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di rinuncia del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantito l'accesso al dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'iterazione della cura palliativa.

In ogni caso il medico si asterrà da ogni ostensione ingombrante nella somministrazione delle cure e da qualsiasi trattamento inutile e sproporzionato.

In presenza di sofferenza continua e sintomi refrattari ai trattamenti in corso, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Si è reso necessario risolvere alcuni aspetti specifici in grado di precisare il piano d'azione di poter continuare a esprimere liberamente la propria preferenza e volontà circa non solo il proprio percorso terapeutico, ma ugualmente il proprio percorso di vita e di fine della vita, anche nei momenti in cui l'improvviso temporaneo o permanente insediarsi l'incoscienza del paziente o del caregiver impedisca il trattamento di sostegno delle funzioni vitali ed alla sedazione palliativa continua profonda.

Il dubbio che il tempo della comunicazione fra medico e paziente costituisca tempo di cura. Fattore di consenso, in queste situazioni, non significa dunque solo firmare o no, firmare un documento sanitario, anziché di un documento per legge, quanto piuttosto far risorgere progressivamente la consapevolezza del ruolo rispetto alla propria prognosi e raccogliere i suoi desideri, nell'ambito della relazione di cura paziente-medico.

Il processo decisionale va indicato nell'ambito dell'assistenza terapeutica, tra pazienza/medico e il paziente/famiglia e tale alleanza deve condurre verso un consenso non solo informato, ma anche condiviso, ancorché nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione di ognuno.

CONSENSO INFORMATO ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SANITARIE

La sottoscritta
 Nome _____ (ogni _____)
 Residenza e indirizzo _____ (ogni _____)

Declaro di avere manifestato le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso:
 Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
 Il medico, nei depositi in essere antecedente all'ingresso in vigore della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Devo essere nominato mio rappresentante fiduciario il sig. sig. sig. _____
 Cognome e nome _____ (ogni _____)
 Indirizzo _____ (ogni _____)

Firma del medico beneficiario _____
 Data _____

Autorei i medici curanti ad informare le seguenti persone:
 Cognome e nome _____
 Cognome e nome _____
 Cognome e nome _____
 Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Non voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non curabile.
 Non voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non curabile.

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Non sono deceduto e non essere informato sul mio stato di salute e sugli esami diagnostici e le terapie da adottare, delego a essere informato e decidere in mia vece il sig. sig. sig. _____
 Nel caso precipitassi in stato di incoscienza durante il ricovero, delego a essere informato e a decidere in mia vece il sig. sig. sig. _____

Cognome e nome _____ (ogni _____)
 Indirizzo _____ (ogni _____)

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI SANITARI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI VITALI E NELLA FASE FINALE DELLA VITA

In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare le mie decisioni al medico, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari di sostegno alle funzioni vitali. Disposizioni che precludono di validità, se, ripresa la piena coscienza, decido di annullarle o sostituirle.

Accetto che i trattamenti siano iniziati.
 Non accetto che i trattamenti siano iniziati.
 Non accetto che i trattamenti iniziali siano continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero.

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Qualora io avessi una malattia cronica con prognosi infausta

Accetto a che mi siano praticate e continue forme di respirazione meccanica, anche invasiva.
 Non accetto a che mi siano praticate forme di respirazione meccanica, anche invasiva.

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Accetto ad essere trattato o nutrito artificialmente.
 Non accetto ad essere trattato o nutrito artificialmente.

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Accetto a che siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze anche attraverso il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.
 Non accetto a che siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze anche attraverso il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____

Altre disposizioni personali _____

Firma dell'avente diritto _____
 Data _____